

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

nell'interesse della [REDACTED], rappresentata e difesa tanto congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato che verrà depositato con modalità telematiche unitamente al presente atto, si da considerarsi apposta in calce ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. n° 40/2016, dagli Avv.ti Riccardo Arbib (c.f. RBBRCR60D13H501U) e Antonio Petillo (c.f. PTLNTN60P16H501Q), il primo con Studio in (00187) Roma, Via di Porta Pinciana n. 6, telefax 066792920, presso cui viene eletto domicilio, e virtualmente domiciliata presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, ove chiede vengano inviate le comunicazioni relative al presente giudizio:

riccardoarbib@ordineavvocatiroma.org; antoniopetillo@ordineavvocatiroma.org

contro

ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586, P.I. 01057861005), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t.

e nei confronti dei Sigg.ri

[REDACTED]

per l'annullamento, previa sospensione,

- 1) della nota prot. n. GB/2174 dell'11 gennaio 2024 della Commissione di concorso pubblico per il conferimento di n. 800 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore di polizia locale, area degli istruttori – famiglia vigilanza – codice concorso RC/IPL (**doc. 9**);
- 2) della graduatoria del concorso medesimo, pubblicata il 14 febbraio 2024 (**doc. 11**);
- 3) di tutti gli altri atti del concorso poc'anzi detto, incluse le norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica (**doc. 2**) e nei limiti in cui occorra il bando (**doc. 1**), la delibera dirigenziale n. 742/2023 di indizione del concorso stesso e la delibera di Giunta capitolina n. 130/2023 prodromica a detta indizione, queste due ultime allo stato non conosciute e irreperibili;
- 4) degli altri atti a tutti i summenzionati comunque annessi, connessi, presupposti o consequenziali;

e per la declaratoria di illegittimità

ai sensi degli artt. 31 e 117 del C.P.A., del silenzio formatosi sull'istanza di rinvio della prova di idoneità fisica nel concorso predetto trasmessa dall'Avv. Antonio Petillo nell'interesse della ricorrente l'11 gennaio 2024 (**doc. 10**).

* * *

Fatto

1. [REDACTED] ha presentato domanda per partecipare al concorso di cui trattasi, in modalità telematica come prescritto dall'art. 1 del relativo bando, previa registrazione sul portale InPa (doc. 1). Per garantirne l'anonimato, la presentazione della domanda comporta l'attribuzione a ciascun candidato di un codice alfanumerico identificativo con il quale egli sarebbe stato individuato fino alla conclusione della procedura (per la ricorrente, [REDACTED] (doc. 3). Nella domanda la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 3, lettera n), il proprio *status* di avente titolo preferenziale o di precedenza o di riserva ex D.P.R. n. 487/1994, documentando [REDACTED] (doc. 4).

Il concorso è articolato nell'espletamento, nell'ordine (artt. 5 e 6 del bando):

- i) di un eventuale test di preselezione (che, in applicazione dell'art. 5 del bando, s'è in effetti svolto poiché il numero dei candidati ha superato di 10 volte quello dei posti messi a concorso);
- ii) di una prova scritta;
- iii) di una prova di efficienza fisica;
- iv) di una prova orale.

Per quanto qui specificamente interessa, l'art. 6 del bando dispone che la prova di efficienza fisica (destinata come s'è visto ai candidati risultati idonei alla prova scritta e prima di far loro affrontare la prova orale), è differente a seconda il sesso e per le candidate consiste in:

- corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 5 minuti;
- salto in alto per un'altezza di 85 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
- 7 piegamenti sulle braccia al suolo continuativi entro 2 minuti.

Lo stesso articolo soggiunge che *“I candidati convocati per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica dovranno presentarsi con idoneo abbigliamento sportivo presso il luogo e l'ora stabilita muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.*

La mancata esibizione del predetto certificato nei termini sopra indicati comporta l'esclusione dalla selezione (...) Il mancato superamento, anche di una sola delle suddette prove fisiche previste, comporterà la non idoneità del candidato e la sua esclusione dal prosieguo del procedimento selettivo. Non è ammessa la ripetizione delle prove.

L'esito della prova di efficienza fisica non dà luogo ad un punteggio ma esclusivamente ad un giudizio di idoneità/inidoneità e non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito. [N.B.: il neretto è nel testo originale].

Il giudizio di idoneità e non idoneità è notificato all'interessato al termine della prova fisica. I candidati risultati idonei saranno ammessi alla successiva prova orale, secondo le modalità previste dal presente articolo”.

Di notevole rilievo ai nostri fini anche quanto dispone l'art. 3 del bando:

“Fermo restando il requisito dell'idoneità psico-fisica di cui all'art. 2, lettera g) ai fini dell'ammissione alla selezione e dell'eventuale assunzione in servizio, i candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta

insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it'. I soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in conformità a quanto stabilito con decreto interministeriale adottato in data 12 novembre 2021 contenente le modalità attuative delle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da "amministrazioni", possono chiedere di sostituire la prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento nella domanda di partecipazione dovrà fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'Azienda Sanitaria di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione delle misure indicate sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

2. Lo svolgimento del concorso ha avuto per la ricorrente un iter abnorme. [REDACTED] infatti, superati sia il test preselettivo, sia la prova scritta, avrebbe dovuto affrontare la prova di efficienza fisica in data 22 settembre 2023 alle ore 9:30.

Merita premettere che la ricorrente è in possesso di un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciato da un medico di una struttura pubblica (**doc. 12**), rilasciatole il 6 settembre 2023, in ossequio a quanto dispone l'art. 6 del bando.

Purtroppo nei giorni successivi la [REDACTED] a tale stregua, alle ore 11:30 del 20 settembre 2023, all'indirizzo PEC protocollo@pec.formez.it essa li ha rappresentati chiedendo la "concessione di ausili o tempi aggiuntivi" [REDACTED]

[redacted] al messaggio ha allegato [redacted]
[redacted]
[redacted]

Con ulteriore messaggio PEC inviato alle ore 19:43 del 21 settembre 2023 l'interessata ha nuovamente trasmesso [redacted]
[redacted]

La serie di messaggi PEC è stata poi inoltrata, alle ore 09:01 del 22 settembre 2023, all'indirizzo PEC *protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it* (doc. 5). A tale riguardo, la ricorrente s'è recata lo stesso giorno nel luogo e per l'orario fissato per lo svolgimento della prova di efficienza fisica, recando con sé tutta la documentazione poc'anzi detta e il certificato di idoneità per l'attività sportiva agonistica; alla sua richiesta di conferma sulla ricezione dei precedenti messaggi PEC, il personale presente con funzioni di segreteria ha indicato il predetto indirizzo PEC assicurando che i messaggi inviati ad esso sarebbero stati letti immediatamente, ed esprimendo l'opinione che l'istanza della ricorrente (come le altre, di vari candidati in situazione analoga) sarebbe stata accolta con differimento della prova. La serie di messaggi ha ricevuto il codice di protocollo GB/2023/0073798.

In effetti, con nota prot. GB/81113 del 18 ottobre 2023 (doc. 6) a firma del Direttore di Direzione D.ssa Lucia Roncaccia (Dirigente della Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale: la stessa che ha firmato il bando di concorso), si è comunicato che *“la Commissione esaminatrice incaricata della procedura ha accolto l'istanza di differimento della prova di efficienza fisica da Lei presentata. Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/1847 del 17 ottobre u.s., la scrivente Direzione ha preso atto delle decisioni assunte dalla Commissione e disposto la Sua ammissione con riserva alla prova orale subordinandone lo scioglimento all'esito della prova di efficienza fisica che dovrà essere sostenuta solo in caso di superamento della prova orale (punteggio minimo di 21/30)”*.

La nota si chiude con l'avvertenza che, come prescritto dal bando, il mancato superamento della prova di efficienza fisica avrebbe comportato l'esclusione dalla procedura, anche nel caso di conseguimento dell'idoneità all'esito della prova orale, e con l'invito a consultare il calendario di convocazione alla prova orale stessa, pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale.

Come si vede, l'istanza è stata presentata ai sensi dell'art. 3 del bando, al fine di ottenere come consentito ausili e/o tempi aggiuntivi per poter affrontare la prova di efficienza fisica [REDACTED] ma è stata interpretata alla stregua di un'istanza di rinvio della prova medesima (come del resto, s'è detto, è stato anticipato dal personale presente sul luogo destinato allo svolgimento della prova). [REDACTED] ad ogni modo, ha ritenuto ugualmente soddisfatto il proprio interesse, poiché coltivava la speranza di riacquistare nel tempo concessole dal rinvio la piena efficienza fisica.

Nel frattempo ha affrontato la prova orale, superandola.

[REDACTED]

A questo punto, con nota prot. GB/103702 sempre a firma della D.ssa Roncaccia del 27 dicembre 2023, la [REDACTED] ha ricevuto la convocazione per una nuova prova di efficienza fisica per il giorno 12 gennaio 2024, ore 10:30 (doc. 7). Sicché in data 5 gennaio 2024 la ricorrente s'è vista costretta ad inviare sempre all'indirizzo PEC protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it un nuovo messaggio (doc 8), che ricalca nel contenuto il precedente del 22 settembre 2023, salvo porre in evidenza – ovviamente – non solo

[REDACTED]

[REDACTED]

L'istanza – che ha ricevuto il codice di protocollo GB/2024/0000902 – reca in allegato [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Nonostante ciò, in risposta [REDACTED] ha ricevuto la nota prot. GB/2174 dell'11 gennaio 2024 (doc. 9), intitolata “*richiesta tempi aggiuntivi recupero prova efficienza fisica*”, di questo tenore: “*In riferimento alla procedura selettiva in oggetto, ed in particolare all'istanza da Lei inviata ed acquisita al protocollo del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con il n. GB/902/2024, si comunica che la Commissione Esaminatrice la rigetta, tenuto conto di quanto stabilito in merito dal Bando di concorso che non prevede una diversa tipologia di prove fisiche né esenzione delle stesse ma l'esibizione, in sede di prova, del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità*”.

A differenza delle note precedenti, quest'ultima è firmata (con firma a penna illeggibile) "D'ordine del Presidente della Commissione La segreteria".

A tale stregua [REDACTED] alle ore 18:17 dello stesso 11 gennaio 2024, ha fatto pervenire all'Amministrazione un ulteriore messaggio PEC (sempre inviato all'indirizzo *protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it*: **doc. 10**), trasmesso però stavolta da un legale di sua fiducia e diretto alla Commissione in persona del suo Presidente, "per invitare a prendere visione dell'allegata istanza".

Quest'ultima contesta il rigetto dell'istanza del 5 gennaio 2024, evidenziando che l'interessata intendeva chiedere un rinvio della prova di idoneità fisica (evidentemente alla luce dell'interpretazione che Roma Capitale aveva fornito alla precedente istanza del 22 settembre 2023), e richiama [REDACTED]

[REDACTED] Sta di fatto, prosegue l'istanza, che la suddetta ha un impedimento temporaneo a sostenere la prova di idoneità fisica, come ha ampiamente documentato in allegato alla sua richiesta. A tale stregua viene chiesto il riesame della vicenda e la concessione di un ulteriore rinvio.

Siffatto messaggio – che pur è stato regolarmente protocollato, con codice GB/2024/00002367 – non ha ricevuto alcuna risposta.

Il 12 gennaio 2024, data fissata per lo svolgimento della prova di efficienza fisica, [REDACTED] s'è ancora una volta recata all'orario stabilito nel luogo ove la prova stessa avrebbe dovuto svolgersi, portando con sé il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica e [REDACTED] [REDACTED] ma stavolta il personale presente in loco non ha preso in considerazione la richiesta di rinvio ribadita *brevi manu*; né l'istante è stata ammessa a svolgere la prova con ausili o tempi aggiuntivi, e neppure ha potuto far verbalizzare la propria presenza all'appuntamento fissato.

Infine, il 14 febbraio 2024 è stata pubblicata la graduatoria del concorso, sia per i vincitori e gli idonei in forma anonima (ossia con i codici alfanumerici assegnati ai candidati), sia nominativa per i vincitori e gli aventi diritto in quanto riservisti (**doc 11**). La ricorrente avrebbe dovuto apparire fra questi ultimi con riserva dell'esito dello svolgimento della prova di efficienza fisica, avendo conseguito il punteggio 49,50, dato che l'ultimo dei riservisti ha conseguito il punteggio 42,25.

In data 16 febbraio 2024 la difesa della ricorrente ha presentato a Roma Capitale un'istanza di accesso urgente per venire a conoscenza dei dati anagrafici di taluni controinteressati, e Roma Capitale ha risposto con nota prot. GB/14296 del 26 febbraio 2024 (**docc. 13 e 14**).

Per quanto fin qui esposto, l'esclusione [REDACTED] dalla graduatoria la danneggia allo stato irreparabilmente; essa s'è risolta a tutelarsi proponendo il presente ricorso, nel quale si contestano i provvedimenti indicati in epigrafe e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione negli effetti nei termini che si esporranno, per i seguenti motivi in

Diritto

* * *

I

Profili di doglianza concernenti il diniego opposto dalla Commissione all'istanza del 5 gennaio 2024 e la graduatoria finale del concorso: violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione: degli artt. 3 e 6 del bando del concorso *de quo*. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per carenza dei presupposti, irrazionalità manifesta, difetto di motivazione, sviamento. Incompetenza.

Riassunto del motivo: contrariamente a quanto affermato dalla Commissione del concorso di cui trattasi, l'art. 3 del bando di concorso consente ai candidati affetti da gravi limitazioni fisiche sopravvenute di ottenere ausili e/o tempi aggiuntivi, su valutazione della Commissione. Inoltre, la precedente istanza del 20-22 settembre 2023 pur identica nel contenuto a quella del 5 gennaio 2024 era stata accolta, sicché il rigetto di tale ultima istanza integra una condotta contraddittoria dell'Amministrazione. Per altro verso, la ricorrente non appare nella graduatoria quando avrebbe dovuto invece apparirvi con formula di riserva in ordine alla prova di efficienza fisica, dato che il bando non prevede l'esclusione dei candidati che non hanno potuto sostenere la prova stessa per ragioni oggettive. Ad ogni modo, la giurisprudenza amministrativa ammette in linea generale per i candidati che manifestano tempestivamente problemi di salute sopravvenuti e li documentano la concessione di un differimento della prova di efficienza fisica. Infine, la risposta della Commissione dell'11 gennaio 2024 è firmata da un soggetto privo della necessaria competenza. Per tutte queste ragioni, il diniego opposto all'istanza del 5 gennaio 2024 e la mancata indicazione della candidata nella graduatoria sono illegittimi.

I.1. L'art. 3 del bando del concorso consente espressamente la fruizione di ausili e/o tempi aggiuntivi nel caso soffrano di gravi limitazioni fisiche sopravvenute.

Come s'è visto, essa si occupa in tre commi distinti: i) dei soggetti diversamente abili; ii) dei soggetti che hanno subito gravi limitazioni fisiche successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; iii) dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (qui il riferimento è non alla prova di efficienza fisica, ma alla prova scritta). In tutti e tre i casi si consente il ricorso ad ausili (nel terzo caso si parla di “*strumenti compensativi*” e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova.

L'intento perseguito è, in tutta evidenza, quello di apprestare una partecipazione “ad armi pari” fra tutti i candidati.

In particolare, la norma dispone che “*Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it*”.

Orbene [REDACTED] avendo documentato la propria condizione e quindi attenendosi alla prescrizione del bando, che invece è stato violato dalla Commissione – e quindi da Roma Capitale – nell'applicazione dell'art. 3.

La risposta della Commissione dell'11 gennaio 2024, opposta all'istanza che li richiedeva documentando [REDACTED] si fonda su un falso presupposto, ossia sulla presunzione che il bando non preveda siffatta eventualità.

La norma impone alla Commissione di esaminare [REDACTED] allegata, di valutarla e di decidere sulla concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi. Nulla del genere è stato fatto.

I.2. D'altro canto, la risposta della Commissione si manifesta irragionevole per due distinte ragioni.

La prima, perché come appena detto la possibilità di ottenere ausili e/o tempi aggiuntivi è letteralmente contemplata dalle regole del concorso.

La seconda, perché la precedente istanza del 20 settembre 2023 era stata accolta, seppur non concedendo ausili e/o tempi aggiuntivi ma rinviando lo svolgimento della prova.

In tutta evidenza, entrambe le istanze – di pressoché identico contenuto – sono state presentate tenendo presente proprio il contenuto dell’art. 3 del bando, pur non menzionandolo esplicitamente. Ma allora è contraddittorio trattare due istanze uguali in maniera diversa, accogliendone una e respingendo l’altra.

A tale riguardo e per quanto possa occorrere, non ha alcun rilievo che la Commissione abbia trattato l’istanza del 20 settembre 2023 come se fosse diretta ad un rinvio. Ben può darsi infatti che abbia deciso di concederlo (anziché riconoscere ausili e/o tempi aggiuntivi) persuasa che [REDACTED] e quindi fosse sufficiente un semplice differimento. D’altra parte, la comunicazione di rinvio della prova risalente al 18 ottobre 2023 riferisce di un accoglimento dell’istanza del 20 settembre 2023 (così come la comunicazione che disattende l’istanza del 5 gennaio 2024 riferisce di un rigetto della stessa).

Ora poiché la nuova istanza ricalca la prima – limitandosi a rappresentare e documentare uno [REDACTED] non si vede allora perché non dovesse essere a sua volta accolta, quantomeno nei modi della precedente.

A tale stregua, non potrebbe obiettarsi che la seconda istanza si limitava a duplicare la prima, cui già era stato dato un riscontro. Roma Capitale, in altri termini, non potrebbe controbattere che [REDACTED] già aveva avuto una *chance* di rinvio, e tanto doveva bastarle.

Anzitutto, come appena detto, il contenuto delle due istanze non è esattamente lo stesso, perché fra la prima e la seconda [REDACTED]

[REDACTED] Le circostanze sottoposte all’attenzione della Commissione non sono perciò esattamente le stesse.

In secondo luogo, non potrebbe dirsi che l’art. 3 già è stato applicato, perché in realtà non è così: la Commissione ha deciso per la diversa opzione del differimento della prova, come fra breve si vedrà senza dubbio corretta alla luce della giurisprudenza intervenuta in materia.

I.3. Il difetto di motivazione e lo sviamento sono palesi perché la risposta della Commissione di cui si discute afferma che il bando “*non prevede una diversa tipologia di prove fisiche né esenzione delle stesse ma l’esibizione, in sede di prova, del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità*”. Ma tanto è l’esatto opposto rispetto a ciò che s’è visto

in realtà dispone l'art. 3. La risposta è perciò frutto di una lettura completamente sbagliata delle norme del concorso.

I.4. Sotto diverso profilo, non è privo di rilievo che, per le prove di concorso differenti da quella di efficienza fisica, il bando contiene i seguenti passaggi, di analogo tenore:

- per la prova preselettiva: *“L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso”* (art. 5);
- per la prova scritta: *“L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso”* (art. 6);
- per la prova orale: *“L'assenza nella sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita comporterà l'esclusione dal concorso”* (art. 6).

Del tutto differente, invece, il passaggio per la prova di efficienza fisica, sempre contenuto nell'art. 6: *“La mancata esibizione del predetto certificato nei termini sopra indicati comporta l'esclusione dalla selezione”*. E poco oltre: *“Il mancato superamento, anche di una sola delle suddette prove fisiche previste, comporterà la non idoneità del candidato e la sua esclusione dal prosieguo del procedimento selettivo. Non è ammessa la ripetizione delle prove”*.

Ma la *“ripetizione”* qui si riferisce alla possibilità di eseguire una seconda volta le prove di corsa, salto in alto e flessioni, dopo averle fallite una prima volta; certo non si riferisce alla possibilità di ottenere un rinvio, se [REDACTED] che rendono problematica la loro esecuzione nella data fissata per eseguirle.

Sicché, l'esclusione dalla prova di efficienza fisica è prevista non per la mancata presentazione alla data fissata (tanto più, se in presenza di un'istanza di rinvio/concessione di ausili e tempi aggiuntivi motivata e documentata), ma per il mancato superamento di una delle prove ovvero la mancata esibizione di un valido certificato medico di idoneità sportiva agonistica; ed i *“termini sopra indicati”* si riferiscono non alla tempistica di presentazione ma alle modalità prescritte per il certificato (ossia esser stato rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata presso il SSN o comunque legalmente autorizzato e che sia medico specializzato in medicina dello sport).

Solamente le norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica, al § 4. (intitolato *“ACCESSO ALLA STRUTTURA, OPERAZIONI PRELIMINARI E*

AVVERTENZE AI CANDIDATI”) contiene la seguente frase: “*La mancata presenza comporta l’esclusione dalla selezione*”. Trattasi tuttavia di un atto che non può che recedere al bando in caso di contrasto, come in questo caso, dato che si tratta di un passaggio estraneo al bando stesso; e ad ogni modo lo si impugna proprio nel passaggio in discussione.

Tanto premesso, abbiamo visto che la ricorrente – la quale, giova ricordarlo, è in possesso di un valido certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica – non appare fra i 2.777 idonei della graduatoria, e neppure fra i vincitori e aventi diritto. A nostro avviso avrebbe dovuto invece apparirvi (fra gli aventi diritto) con riserva dell’esito dello svolgimento della prova di efficienza fisica, per la quale non può dirsi che non l’abbia superata, dato che non l’ha mai effettuata, e neppure che non si sia presentata nel luogo ed all’orario indicato nella comunicazione di convocazione (in realtà, come s’è visto, l’interessata s’è presentata sia il 22 settembre 2023, sia il 12 gennaio 2024, recando con sé il predetto certificato di idoneità e la [REDACTED] ma non è stata presa in considerazione dalla Commissione).

Sussiste pertanto la violazione da parte della Commissione e di Roma Capitale anche dell’art. 6 del bando.

L’estromissione dalla graduatoria è affetta da questo vizio di violazione di Legge e si fonda sul falso presupposto che il candidato, il quale per ragioni di salute non ha potuto sostenere la prova di efficienza fisica, ed avendo presentato apposita istanza ha diritto alla concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ovvero di un rinvio, non debba apparire nella graduatoria stessa con una formula di riserva.

Per la stessa ragione sussistono altresì lo sviamento, la manifesta irragionevolezza e lo sviamento.

I.5. Mai comunque potrebbe ritenersi che l: [REDACTED] meritava d’essere esclusa perché non si è presentata all’orario fissato nel luogo destinato allo svolgimento della prova di efficienza fisica.

Al contrario, la ricorrente s’è presentata in entrambe le occasioni, portando con sé il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica e la documentazione [REDACTED] [REDACTED] ma la prima volta le è stato risposto che [REDACTED] [REDACTED] avrebbe ottenuto un differimento della prova, e a seconda volta la sua richiesta non è stata presa in considerazione. A parte ciò, comunque, è evidente che la volontà manifestata nelle tre istanze presentate (del 20 settembre 2023; del 5 gennaio 2024; dell’11 gennaio 2024) è

all'opposto quella di sostenere la prova, ma in condizioni fisiche normali. [REDACTED] (di qui, chiaramente, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi).

Si vuol dire che – pur mancando una contestazione in tal senso – Roma Capitale non potrebbe obiettare che [REDACTED] abbia rinunciato alla prova per fatti concludenti. Tanto non è, e d'altra parte è evidente che l'aggravamento delle condizioni di salute di un candidato a un concorso rappresenta un fatto oggettivo, come tale del tutto indipendente dal volere della ricorrente.

I.6. La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente ammesso il rinvio della prova di efficienza fisica per il candidato che tempestivamente ha segnalato e documentato la sussistenza di problemi di salute.

In un caso ha dichiarato legittimo il diniego del rinvio, ma solo perché l'istanza non era pervenuta prima della data fissata per lo svolgimento della prova, precludendo all'Amministrazione precedente la necessaria attività valutativa che le compete in siffatte evenienze (TAR Lazio, Roma, Sez. I *quater*, 26 settembre 2023, n° 14267).

In altri casi il Giudice amministrativo ha ritenuto l'interesse del candidato ad ottenere il rinvio della prova prevalente rispetto a clausole del bando interpretabili in senso restrittivo, p.es. perché consentivano il rinvio alle sole candidate in stato di gravidanza (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 31 ottobre 2022, n° 1730): in buona sostanza, la fondatezza dell'interesse al differimento discende dai principi di ragionevolezza e *par condicio*, immanenti a tutti i concorsi pubblici.

In altro caso il bando conteneva una clausola secondo cui la mancata presentazione il giorno dello svolgimento della prova avrebbe determinato *ex se* l'esclusione dal concorso; tuttavia il TAR Lazio (con sentenza della Sezione V, 30 gennaio 2023, n° 1549) ha obiettato che è necessario "*che tale mancata partecipazione sia colpevole e non determinata da oggettiva impossibilità*". La stessa pronuncia ha chiarito come l'Amministrazione abbia l'obbligo di un'adeguata valutazione dell'istanza presentata, ai fine di autorizzare il candidato a sottoporsi alla prova in data successiva.

Ancora, neppure è dirimente la presenza di una clausola del bando che imponga la conclusione del concorso entro una certa data. La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I *bis*, 19 settembre 2017, n° 9829 ha osservato che una letterale applicazione della *lex specialis* (e quindi il rifiuto di concedere il differimento della prova in applicazione di detta clausola) "*contrastata con i*

principi di buona amministrazione e leale cooperazione tra le parti, nonché con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, atteso che le prove di concorso, che non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, possono e devono, in caso di gravi e giustificati motivi (come nel caso di specie), essere procrastinate sino alla definizione dello stesso, non comportando tale differimento alcun pregiudizio alla par condicio degli altri concorrenti, né favorendo in alcun modo il candidato”.

In effetti, altro è una prova scritta, per la quale è essenziale per ragioni di *par condicio* e anonimato che lo svolgimento sia contestuale per tutti i candidati, ed altro una prova di efficienza fisica come quella che qui interessa, in cui come s’è visto in fatto non si assegna alcun punteggio e quindi manca del tutto una competizione fra i candidati. Nella sequenza procedimentale, o la si passa e si viene ammessi alla prova ora¹ è detto, nel riscontro dell’istanza del 20-22 settembre 2023 correttamente l’ammissione è stata subordinata al superamento della prova di efficienza fisica rinviata), o non la si passa e si viene esclusi dal concorso.

In termini non dissimili, la sentenza del TAR Lazio, Roma, 4 luglio 2020, n° 460, ha avvalorato la richiesta di rinvio della prova di efficienza fisica di un candidato che si era dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico, evidenziando che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di convocazione per una data compatibile con il suo totale recupero fisico, non potendosi mettere a rischio la salute dell’interessato.

In ossequio ai principi affermati dalla giurisprudenza, pertanto, la mancata ammissione della ricorrente ad un secondo rinvio si manifesta illegittima.

I.7. Da ultimo, si ravvisa l’incompetenza del soggetto che ha firmato la comunicazione del diniego dell’istanza del 5 gennaio 2024, la quale, con firma illeggibile, reca in calce la seguente indicazione:

*“D’ordine del Presidente della Commissione
La segreteria”.*

Ora è chiaro che la segreteria della Commissione non ha alcun potere di firmare un atto del genere, su cui ha competenza solo il Presidente, a mente dell’art. 9 del D.P.R. n° 487/1994, che si assume pertanto violato.

La comunicazione:

- non reca la firma del Presidente (in realtà, ne reca una assolutamente illeggibile e senza indicazione del nominativo ma comunque, dichiaratamente, riconducibile al personale di segreteria: come tale, è *tamquam non esset*);

- comunque non dimostra in alcun modo la sussistenza di un “ordine” del Presidente medesimo. Oltretutto, le precedenti comunicazioni ricevute recavano il nome e la firma del Direttore di Direzione D.ssa Lucia Roncaccia; non si comprende allora perché ciò non sia avvenuto anche in questo caso.

Conclusivamente, il diniego opposto all’istanza del 5 gennaio 2024, le norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica (nei termini suindicati) e la graduatoria del concorso (quest’ultima, evidentemente, solo nei limiti del mancato inserimento della ricorrente fra i vincitori e aventi diritto) sono illegittimi per tutti i motivi fin qui illustrati, ciascuno dei quali è *ex se* sufficiente a determinarne l’annullamento.

* * *

II

Profili di doglianza concernenti il silenzio opposto dalla Commissione all’istanza dell’11 gennaio 2024: violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 20 della Legge 7 agosto 1990, n° 241. Eccesso di potere per manifesta irrazionalità, difetto di istruttoria e sviamento.

Riassunto del motivo: *Roma Capitale aveva l’obbligo giuridico di rispondere all’istanza presentata l’11 gennaio 2024 in cui si contestava il diniego opposto nella stessa data alla precedente istanza del 5 gennaio 2024. Il silenzio sarebbe – a rigore – qualificabile come silenzio-assenso, tuttavia di fatto non è di alcuna utilità alla ricorrente; sicché configura una mera inerzia dell’Amministrazione, come tale illegittima per violazione dei succitati articoli della Legge n° 241/1990, ai sensi degli artt. 31 e 117 del C.P.A..*

II.1. A norma dell’art. 2 della Legge n° 241/1990, ove l’apertura di un procedimento consegna obbligatoriamente ad un’istanza, l’Amministrazione è tenuta a concluderlo con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. In mancanza di un termine fissato per Legge, il provvedimento deve intervenire entro trenta giorni, calcolati dalla data dell’istanza dell’interessato.

Val la pena ribadire che l’istanza presentata dal legale di fiducia della ██████████ è stata regolarmente protocollata con codice GB/2024/0002367, e tanto – seppur la protocollazione

non contiene tutti gli elementi declinati dall'art. 8 della Legge n° 241/1990, e richiamati nell'art. 18-*bis*, dimostra la ricezione del messaggio e avrebbe imposto una risposta dell'Amministrazione entro 30 giorni, che invece non è mai arrivata.

II.2. A rigore, il silenzio serbato da Roma Capitale dovrebbe qualificarsi in termini di silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n° 241/1990, dato che la materia dei pubblici concorsi è estranea all'art. 19 e non rientra nelle materie elencate nel comma 4 dello stesso art. 20. Nondimeno, la condotta silente dell'Amministrazione non è di alcuna utilità [redacted] che mirava in tutta evidenza al rinvio della prova di efficienza fisica del 12 gennaio 2024, ovvero allo svolgimento della stessa con ausili e/o tempi aggiuntivi. A tale stregua, non avrebbe senso chiedere a Roma Capitale la certificazione dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 2-*bis* dell'art. 20; ed anzi siamo certi che se mai ciò fosse stato fatto, l'Amministrazione avrebbe esercitato autotutela come le consente il comma 3 dello stesso articolo.

Se vale la qualificazione del silenzio come accoglimento, Roma Capitale è tenuta ad accogliere l'istanza presentata nell'interesse [redacted] e a consentirle di svolgere la prova di efficienza fisica in una data compatibile [redacted] anche con il supporto di ausili e/o tempi aggiuntivi. Poiché nel frattempo è uscita la graduatoria con non contempla la ricorrente, Roma Capitale è altresì tenuta ad inserire il suo nominativo nella posizione che le compete.

II.3. Crediamo tuttavia che in realtà il silenzio di Roma Capitale tradisca in una mera inerzia, come tale ingiustificata e ingiustificabile, perché illegittima ai sensi degli artt. 2 e 20 della Legge n° 241/1990. Questi articoli sono chiarissimi nell'imporre all'Amministrazione un dovere di istruttoria ed esternazione provvedimentoale, sia pure in forma semplificata.

Roma Capitale avrebbe dovuto perciò esaminare l'istanza presentata dal legale di fiducia della [redacted] e prendere atto delle ragioni ivi rappresentate, ossia del fatto che la suddetta con la precedente istanza del 5 gennaio 2024 aveva documentato [redacted] i quali giustificavano ampiamente un nuovo rinvio della data di svolgimento della prova di efficienza fisica.

Per quanto occorra, non varrebbe *ex adverso* obiettare che non sussiste un obbligo di pronunciarsi sull'istanza dell'11 gennaio 2023, stante il precedente diniego opposto con nota

prot. n. GB/2174 recante la stessa data. A ben vedere, infatti, l'istanza in questione non è una duplicazione di quella del 5 febbraio 2024, dato che a differenza della precedente chiede esplicitamente il rinvio della prova di efficienza fisica che, come s'è visto, è riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa se il candidato comprova problemi che [REDACTED] e perciò, sotto tale aspetto, rappresenta un *quid novi*.

Si chiede, conclusivamente, una declaratoria di illegittimità del silenzio opposto da Roma Capitale all'istanza predetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 117 del C.P.A..

* * *

Istanza cautelare

Confidiamo nelle sezioni che precedono d'aver dimostrato la sussistenza del *fumus boni juris*. Anche il *periculum in mora* è indubbio, dato che [REDACTED] rientrerebbe fra i chiamati in quanto riservista con un punteggio superiore a quello di numerosi candidati che appaiono nella graduatoria nominativa.

Come già illustrato, dovrebbe invece apparirvi con riserva dell'esito della prova di efficienza fisica che non ha mai sostenuto, per la condotta illegittima di Roma Capitale che per lei ha arrestato il procedimento concorsuale al diniego di rinvio della prova di efficienza fisica, datato 11 gennaio 2024.

Di fatto e di diritto, l'esclusione determina per la ricorrente un danno certamente grave e irreparabile.

Chiediamo una misura cautelare che sia propulsiva, nel senso che a Roma Capitale sia imposto il riesame della vicenda e la concessione di un nuovo rinvio per la [REDACTED] della prova di efficienza fisica. Naturalmente esso dovrà essere congruo, in modo da consentirle di svolgerla in [REDACTED]. Ovvero, le si dovranno concedere ausili e/o tempi aggiuntivi, ma anche questi dovranno essere adeguati [REDACTED]

* * *

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Il presente ricorso viene notificato a tre controinteressati, classificatisi nella graduatoria degli aventi diritto ma con punteggio inferiore a quello della ricorrente. Uno di essi risulta essere l'ultimo della graduatoria stessa.

Ove l'on.le TAR ritenga opportuno estendere la notifica agli altri candidati del concorso in posizione analoga ai predetti, si chiede fin d'ora d'essere autorizzati alla notifica per pubblici

proclami a mezzo pubblicazione del presente ricorso, ovvero di una sua sintesi, sul sito web istituzionale di Roma Capitale.

* * *

Unitamente al ricorso si depositeranno i seguenti documenti:

1. Bando del concorso di cui trattasi.
2. Norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica.
3. Domanda di partecipazione al concorso della ricorrente.
4. Documentazione sullo stato di famiglia della ricorrente.
5. Istanza presentata via PEC dalla ricorrente il 20-21 settembre 2023 con allegati.
6. Nota Roma Capitale prot. n. GB/91113 del 18 ottobre 2023.
7. Nota Roma Capitale prot. n. GB/103702 del 27 dicembre 2023.
8. Istanza presentata via PEC dalla ricorrente il 5 gennaio 2024 con allegati.
9. Nota Roma Capitale prot. n. GB/2174 dell'11 gennaio 2024.
10. Istanza presentata via PEC dall'Avv. Antonio Petillo l'11 gennaio 2024.
11. Graduatoria del concorso nominativa con indicazione dei vincitori e dei riservisti.
12. Certificato di idoneità sportiva della ricorrente.
13. Istanza di accesso urgente presentata via PEC dall'Avv. Riccardo Arbib il 16 febbraio 2024.
14. Risposta di Roma Capitale prot. n. GB/14296 del 26 febbraio 2024.

* * *

P.Q.M.

si chiede l'accoglimento del ricorso, previo accoglimento della domanda cautelare, con tutte le conseguenze di Legge anche in ordine alle spese di giudizio ed alla rifusione del contributo unificato, che viene versato nella misura di € 650,00.

Roma, 5 marzo 2024

**Avv. Riccardo
Arbib**

Firmato digitalmente da
Avv. Riccardo Arbib
Data: 2024.03.05 14:24:24
+01'00'

Avv. Riccardo Arbib

Avv. Antonio Petillo